

Aiuti Pac, le regioni prive possono crearsi l'ente pagatore

Le regioni che non hanno un proprio organismo pagatore possono rimediare e procedere alla costituzione dello stesso, con la relativa richiesta di riconoscimento da inoltrare al dipartimento politiche europee, internazionali e dello sviluppo rurale del ministero dell'agricoltura.

Le regole da seguire sono state definite nel decreto 7 novembre 2022, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29 dicembre, con cui l'Italia stabilisce le disposizioni attuative delle norme Ue in materia di riconoscimento degli organismi pagatori e delle attività di supervisione che l'autorità competente nazionale è tenuta a mettere in atto.

La riforma della PAC per il 2023-2027 prevede un approccio nuovo alla programmazione, alla gestione ed al monitoraggio degli interventi di politica agraria, affidando maggiori responsabilità agli stati, attraverso il *new delivery model* e prevedendo una governance accentrata a livello nazionale, col ministero che diventa unico interlocutore delle istituzioni di Bruxelles e svolge un ruolo fondamentale nel coordinare le attività delle regioni e degli organismi pagatori.

Il decreto da poco pubblicato recepisce quanto contenuto nel regolamento delegato 2022/127 e nel regolamento di esecuzione 2022/128, i quali contengono le norme che regolano l'attività degli organismi pagatori, in relazione al loro riconoscimento, alla gestione finanziaria, alla liquidazione dei conti, ai controlli ed a tutto ciò che riguarda la tutela degli interessi dell'Unione europea.

La richiesta di riconoscimento dei nuovi organismi pagatori può essere inoltrata in qualsiasi momento, tenendo conto però che ci sono tempi tecnici per le attività di istruttoria, realizzata dall'organismo di audit individuato dal ministero e da Agea Coordinamento. Nel migliore dei casi servono almeno 120 giorni per ottenere il riconoscimento, con l'operatività che inizia nell'esercizio finanziario successivo. Pertanto, la regione che dovesse presentare l'istanza di riconoscimento per un proprio organismo pagatore nei primi mesi del prossimo anno, non sarà pronta, nel migliore dei casi, prima del 16 ottobre 2023, quando inizierà l'esercizio finanziario per i pagamenti della PAC che scaturiscono dalla domanda unica del prossimo mese di maggio.

La domanda di riconoscimento dev'es-

sere completa di tutta la documentazione richiesta dalla Commissione europea. In particolare è necessario dimostrare l'esistenza delle condizioni strutturali, organizzative, di pianta organica, di formazione del personale, di procedure amministrative e contabili, stabiliti nelle disposizioni comunitarie. Tra le altre cose è richiesta una attestazione di idoneità rilasciata da Agea Coordinamento sul funzionamento del sistema informatico e sulla capacità di assicurare il corretto e regolare flusso di dati necessari agli adempimenti previsti nell'ambito della PAC.

Tra i requisiti richiesti, c'è quello di istituire il registro dei debitori, nel quale annotare tutti gli importi dovuti dai beneficiari per sanzioni, riduzioni ed eventuali debiti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Qualora durante la procedura istruttoria, si accerti la mancanza di qualche requisito, è possibile concedere il riconoscimento a titolo provvisorio, per un periodo che sarà stabilito dal Ministero in funzione della gravità del problema riscontrato.

Gli organismi pagatori attualmente attivi in Italia (in questo momento sono nove le regioni e province autonome che ne dispongono) devono presentare specifica istanza all'autorità ministeriale competente ai fini dell'ampliamento del riconoscimento per l'assunzione della responsabilità di spesa in riferimento ai regimi di aiuto oggi non previsti.

L'attività degli organismi pagatori regionali, sia di quelli vecchi che di quelli di nuova costituzione è circoscritta ad alcuni regimi di spesa, in quanto ci sono operazioni che devono essere gestite a livello nazionale attraverso l'intervento di Agea che, come noto, dispone di un proprio organismo di erogazione.

Il ministero esercita una costante supervisione sugli organismi pagatori, finalizzata ad assicurare il mantenimento dei requisiti previsti per il riconoscimento. Tale attività è affidata ad Agea coordinamento. In caso di anomalie di funzionamento, è proposto un piano di interventi correttivi, da realizzare entro un dato termine. In caso di persistenza nell'inadempienza, il dicastero adotta l'atto di revoca del riconoscimento. In tal caso, per scongiurare il rischio dell'interruzione del pagamento a favore dei beneficiari, le funzioni di erogazione sono assunte da Agea.

Ermanno Comegna

— Riproduzione riservata —

